

Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

Si forniscono di seguito una serie di indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015.

1) Normativa

Il ricorso avverso il provvedimento del Centro per l'impiego, previsto dall'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015, è un ricorso gerarchico improprio, giacché lo stesso viene presentato ad un organo (MLPS) che non è gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l'atto, cioè il Centro per l'impiego. La normativa di riferimento è il D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, recante "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

2) Tempistica di presentazione del ricorso al Comitato

La persona che ha ricevuto dal Centro per l'impiego uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola, ricorso, sia per motivi di legittimità sia per motivi di merito. Il provvedimento del Centro per l'Impiego deve contenere l'informazione circa la possibilità, per l'interessato, di ricorrere al Comitato per la condizionalità, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, d.lgs. 150/2015, entro trenta giorni, o al TAR, territorialmente competente. Dovrà, altresì, essere data informativa sulle modalità di presentazione del ricorso al Comitato secondo quanto previsto nel presente documento.

3) Modalità di presentazione del ricorso e di trasmissione della documentazione

Il ricorso è presentato mediante posta elettronica certificata, inviando il medesimo all'indirizzo PEC ricorsi.condizionalita@pec.lavoro.gov.it, o tramite raccomandata A/R all'indirizzo: "Comitato per i ricorsi di condizionalità c/o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Divisione 5, Via di San Nicola da Tolentino n. 1, 00187 Roma". Il Comitato comunica con i ricorrenti esclusivamente mediante posta elettronica, utilizzando quale riferimento quella inserita nell'apposita procedura/istanza, ovvero quella utilizzata per l'invio del ricorso.

Il Comitato, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso, gli interessati possono presentare al Comitato, con le medesime modalità sopra descritte, eventuali deduzioni e documenti. Il Comitato si riserva di disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

Il Comitato motiva la propria decisione e comunica la stessa al ricorrente, al Centro per l'impiego e ad eventuali altri soggetti interessati, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria.

4) Documentazione

Il ricorso va presentato secondo il modello: "All.3 - Modulo ricorsi condizionalità" e deve essere accompagnato da fotocopia del documento di identità del ricorrente in corso di validità.

Al ricorso può, inoltre, essere allegata la documentazione ritenuta utile ai fini della definizione del ricorso da parte del Comitato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia del provvedimento del Cpl di adozione della sanzione ricevuto dal ricorrente, con indicazione dell'avvenuta notifica da parte del Cpl;
- copia della ricevuta INPS di presentazione domanda NASpl/DIS-COLL;
- copia della documentazione attestante la presenza di giustificato motivo da parte del ricorrente;
- documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione/invio da parte del ricorrente al Cpl della documentazione attestante il giustificato motivo;
- eventuale altra documentazione a supporto del ricorso presentato.

Il Comitato esamina e valuta l'ammissibilità o meno del ricorso esclusivamente sulla base della documentazione pervenuta".

5) Ammissibilità

Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 1199/1971, il Comitato, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, il Comitato assegna al ricorrente un termine, di regola non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per motivi di legittimità o per motivi di merito, dà comunicazione della decisione al ricorrente, al Cpl e ad eventuali altri soggetti interessati.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 1199/1971, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Comitato adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e il Comitato stesso ne dà comunicazione al ricorrente, al Cpl e ad eventuali altri soggetti interessati. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

6) Accoglimento

Nel caso di accoglimento del ricorso (sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale), il Cpl è chiamato ad aggiornare la situazione della persona, riattivando, nel caso, la DID e la decorrenza dello stato di disoccupazione dando comunicazione alla sede INPS competente dell'esito del ricorso, ai fini dell'adozione degli atti di sua competenza.